

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA

Proposta di contratto di concessione per la raccolta di inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Con la presente si propone il testo contrattuale avente ad oggetto la concessione, non esclusiva, per la raccolta delle inserzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte I - V serie speciale – Contratti Pubblici e Parte II – Foglio delle Inserzioni.

L'esercizio delle attività in concessione sarà disciplinato, oltre che dalla legge, dalle seguenti condizioni, nelle quali le parti, per brevità, vengono rispettivamente nominate: Istituto e Concessionario.

Art. 1 Oggetto della Concessione

1.1 Oggetto della presente Concessione, non esclusiva, è l'autorizzazione a ricevere, per il successivo inoltramento all'Istituto, le inserzioni, commerciali e giudiziarie, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte I - V serie speciale – Contratti Pubblici e Parte II – Foglio delle Inserzioni.

1.2 Gli avvisi potranno essere raccolti e trasmessi all'Istituto esclusivamente in via telematica con le modalità di cui al successivo art. 5.

Art. 2 Assenza di vincoli di esclusiva

La presente convenzione non pone vincoli di esclusiva né a carico né a favore di alcuna delle parti.

Art. 3 Comunicazione

Il Concessionario è autorizzato a fregiarsi di tale titolo di "Concessionario dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA".

L'utilizzo del logo IPZS, nonché qualsiasi comunicazione sui siti del Concessionario volta a pubblicizzare il servizio di intermediazione delle inserzioni, dovrà essere sottoposta a approvazione preventiva da parte dell'Istituto.

Art. 4 Tariffe

4.1 Il Concessionario applicherà agli inserzionisti esclusivamente le tariffe ufficiali vigenti, senza maggiorazione né riduzione alcuna, indicate nell'apposita sezione del sito dell'Istituto <https://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it> – Guida – Tariffe, cui si rinvia.

4.2 Il Concessionario stesso è tenuto ad inserire sul proprio sito internet, in maniera ben visibile, una comunicazione alla clientela indicante le tariffe vigenti, mediante link all'apposita pagina dell'Istituto di cui al precedente punto 4.1.

Le tariffe dovranno altresì essere esposte nei locali eventualmente aperti al pubblico e destinati alla raccolta delle inserzioni.

Art. 5 Modalità di raccolta e trasmissione degli avvisi in via telematica

5.1 Le inserzioni raccolte dal Concessionario potranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica mediante l'apposita piattaforma on-line resa disponibile all'indirizzo <https://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it>. L'inserzione dovrà essere sottoscritta – con firma olografa o digitale – da parte del soggetto legittimato a richiederne la pubblicazione e trasmessa necessariamente con la firma digitale del Concessionario.

Modalità e condizioni di accesso al servizio, caratteristiche, configurazione ed ogni altro elemento e informazione sono indicati nelle apposite sezioni del sito dell'Istituto <https://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it> – Scheda tecnica del servizio, cui si rinvia.

La pubblicazione degli avvisi trasmessi in via telematica verrà effettuata entro 3 (tre) giorni lavorativi dal momento dell'apposizione della firma digitale. Per le richieste sottoscritte dopo le ore 13,00 il termine di cui sopra decorrerà dal giorno successivo.

Al termine della procedura di pubblicazione, il Concessionario riceve via mail la conferma di avvenuta pubblicazione con il link per il download della Gazzetta Ufficiale in cui l'avviso è stato pubblicato. Su richiesta del Concessionario potrà essere altresì inviata, a cura e spese dell'Istituto, la copia della Gazzetta Ufficiale gratuitamente spettante quale giustificativo della pubblicazione presso il domicilio del richiedente. Di tale possibilità dovrà essere data comunicazione dal Concessionario agli inserzionisti.

5.2 Gli importi corrisposti dagli inserzionisti per le inserzioni telematiche saranno incassati dal Concessionario con l'emissione di regolari fatture intestate agli inserzionisti medesimi.

Le fatture emesse dal Concessionario dovranno indicare distintamente gli importi corrisposti dagli inserzionisti per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e gli eventuali, ulteriori importi corrisposti dagli inserzionisti per il servizio reso dal Concessionario. Nessun corrispettivo e/o commissione sarà riconosciuto al Concessionario dall'Istituto.

Gli importi relativi alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale saranno corrisposti dal Concessionario con pagamento anticipato con le modalità indicate nell'apposita sezione del sito dell'Istituto <https://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it> – Guida – Modalità di pagamento, cui si rinvia.

All'atto della sottoscrizione del presente contratto il Concessionario potrà richiedere l'applicazione della modalità di pagamento a fattura mediante la sottoscrizione della corrispondente opzione presente nell'allegato Modulo di adesione e previo rilascio della garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 11.

In tal caso gli importi dovuti e fatturati dall'Istituto al Concessionario e i relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni data fattura fine mese tramite ricevuta bancaria.

In caso di mancato pagamento, trascorsi 20 giorni solari dalla data di scadenza della fattura, l'Istituto, senza bisogno di assegnare preventivamente un ulteriore termine per l'adempimento, potrà interrompere il servizio con contestuale disattivazione della password di accesso al sistema, previa semplice comunicazione scritta via e-mail alla casella di posta elettronica indicata nel Modulo di adesione quale domicilio del Concessionario, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento del Concessionario ai sensi del successivo art. 13 (Inadempienze).

5.3 L'imposta di bollo, ove dovuta, è assolta in modo virtuale dall'Istituto ed il relativo importo viene calcolato ed indicato in riga separata sia nel preventivo che nella relativa fattura.

5.4 Il Concessionario si obbliga a garantire:

- a) il controllo della pubblicabilità e della regolarità formale dei testi delle inserzioni;
- b) lo scrupoloso riscontro dei testi da pubblicare in caso di trasferimento, copiatura o ridigitazione degli stessi su supporto informatico;
- c) la sottoscrizione del testo da pubblicare con firma digitale secondo quanto indicato al primo comma del presente articolo;

5.5 Il Concessionario si obbliga altresì a garantire la scrupolosa osservanza delle regole tipografiche e redazionali indicate nell'apposita sezione del sito dell'Istituto <https://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it> – Guida – Regole tipografiche e redazionali, cui si rinvia.

Per ogni inserzione non conforme alle regole sopra richiamate IPZS invierà al Concessionario una segnalazione di anomalia che potrà comportare l'applicazione di una penale pari all'importo di € 500,00 (cinquecento).

La ripetuta violazione delle regole tipografiche e redazionali in relazione ad oltre tre inserzioni, ferma restando l'applicazione delle penali, darà facoltà ad IPZS di dichiarare risolto il contratto di concessione ai sensi del successivo art. 13 (Inadempienze).

Art. 6 **Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Concessionario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art 3 comma 9 bis della L. 136/2010 comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 14.

Art. 7 **Controllo attività svolta**

L'Istituto ha facoltà di effettuare controlli sull'attività svolta dal Concessionario onde verificare l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 5.

Le attività di controllo saranno volte in particolare:

- a verificare la completezza della documentazione relativa all'inserzione, che dovrà comunque contenere:
 - la richiesta di pubblicazione corredata dal testo dell'inserzione con firma olografa o digitale dell'inserzionista e relativa delega al Concessionario unitamente alla fotocopia del documento di identità;
 - il preventivo dell'inserzione approvato dall'inserzionista, allegato al testo tipograficamente composto;
 - la fattura regolarmente emessa dal Concessionario ed intestata all'inserzionista;
- a verificare l'applicazione delle tariffe ufficiali delle inserzioni in Gazzetta Ufficiale, che il Concessionario ha l'obbligo di applicare e comunicare alla clientela come espressamente previsto all'art. 4.2.

Art. 8 **Responsabilità per gli avvisi presentati**

Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile del tempestivo invio all'Istituto delle inserzioni, anche relativamente all'osservanza dei termini legali per la pubblicazione di avvisi societari (convocazioni di assemblee, etc.), ovvero relative alla partecipazione a gare di appalto.

Il Concessionario sarà tenuto a rispondere direttamente dei ritardi, errori od omissioni allo stesso imputabili, tenendo indenne l'Istituto da eventuali contestazioni da parte dell'utenza.

Art. 10
Decorrenza e durata

La concessione decorre dal momento in cui la lettera di adesione, inviata dal Concessionario a mezzo lettera raccomandata, contenente – ove il Concessionario abbia optato per la modalità di pagamento a fattura – anche la fideiussione di cui al successivo art. 11, perverrà all'Istituto ed avrà scadenza il 31.12.2017.

La concessione potrà essere rinnovata solo a fronte di espressa volontà delle parti, da manifestarsi per iscritto.

Art. 11
Fideiussione

(applicabile solo nel caso in cui il Concessionario abbia richiesto il pagamento a fattura)

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte del presente contratto, il Concessionario presta cauzione, tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da primario Istituto di credito o Ente assicurativo, pari al 30% del fatturato complessivo conseguito nell'anno precedente (IVA inclusa) e comunque non superiore alla somma di 800.000,00 euro; per il primo anno di rapporto contrattuale con l'Istituto l'importo della fideiussione da rilasciare sarà definito sulla base della seguente tabella:

		Fideiussione
1.	Ricavi da € 0 a € 200.000 € 5.000
2.	Ricavi da € 200.001 a € 400.000 € 12.000
3.	Ricavi da € 400.001 a € 600.000 € 25.000
4.	Ricavi da € 600.001 a € 800.000 € 35.000
5.	Ricavi oltre € 800.000 € 50.000

Dove per ricavi si intende la voce A1 del conto economico della società concessionaria, come risultante dall'ultimo bilancio approvato. A partire dal secondo anno l'importo della fideiussione sarà pari al 30% del fatturato complessivo che IPZS avrà realizzato nei confronti del concessionario nell'anno precedente (IVA inclusa) e comunque non superiore alla somma di 800.000,00 euro.

La fideiussione di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la cessazione dell'efficacia della garanzia rilasciata esclusivamente nel momento in cui il Concessionario consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dall'Istituto, con annotazione di svincolo e comunque non oltre sei mesi dopo la data di scadenza del presente contratto;
- la competenza esclusiva del Foro di Roma per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Istituto.

Il Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Istituto si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Istituto. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Alla scadenza della fideiussione sarà facoltà esclusiva dell'Istituto, dietro richiesta scritta da parte del Concessionario, procedere ad una riduzione dell'importo della stessa nel caso in cui i

pagamenti delle fatture relative all'anno di riferimento siano stati effettuati nei termini contrattualmente previsti e senza alcun ritardo.

Art. 12

Divieto di cessione del credito o del Contratto

Il Concessionario non può cedere il credito né l'esecuzione, anche parziale, del Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Istituto, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del Concessionario.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Concessionario nei confronti dell'Istituto per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Art. 13

Risoluzione

Il mancato pagamento da parte del Concessionario di somme a qualsivoglia titolo dovute all'Istituto, la mancata o irregolare conservazione della documentazione relativa all'inserzione di cui al precedente art. 7, la violazione delle norme redazionali di cui al precedente art. 5.5, e di ogni altra norma che disciplina la concessione ovvero il compimento di atti idonei a ledere il buon nome o il prestigio dell'Istituto, danno diritto all'Istituto medesimo - ferma restando l'applicazione delle penali - previa comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata ovvero raccomandata A/R e con contestuale disattivazione della password di accesso al sistema, di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di far valere la garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 11, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In ogni caso, ed in funzione della prosecuzione del rapporto, il mancato pagamento, nei termini e nelle modalità stabilite, degli importi dovuti all'Istituto comporterà l'immediata sospensione del servizio e l'incameramento della fideiussione prestata sino alla concorrenza delle somme dovute e non corrisposte.

L'Istituto può risolvere di diritto il Contratto o parte di esso, nel caso in cui vengano meno i requisiti di ordine generale dichiarati in sede di Richiesta di iscrizione all'albo fornitori IPZS.

Art. 14

Clausola risolutiva espressa ai sensi della l. 136/2010

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Art. 15

Controversie

Per ogni eventuale controversia relativa all'attività svolta in forza della presente concessione, le Parti eleggono, quale Foro esclusivamente competente, quello di Roma.

Art. 16
Trattamento dati personali acquisiti dal Concessionario

Ai sensi del D. lgs. 196 del 30.06.2003, titolare del trattamento dei dati personali acquisiti presso la propria clientela è il Concessionario, autonomo e responsabile, che ha l'obbligo di trattare tali dati in conformità a quanto disposto dal decreto stesso.

Secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. lgs. citato, il Concessionario sarà tenuto a dare adeguata informativa ai clienti interessati delle finalità e modalità del trattamento, del fatto che i dati acquisiti – ove necessario per l'espletamento delle attività in concessione – saranno comunicati all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nonché dei diritti di cui all'art. 7 del D. lgs. medesimo.

Art. 17
Codice etico e prevenzione della corruzione

Il Concessionario dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e successive integrazioni e modificazioni (di seguito, il "Decreto"), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), del Codice etico (di seguito, il "Codice") e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., disponibili on-line sul sito internet dell'Istituto [www.ipzs.it/Amministrazione Trasparente/Altri contenuti Corruzione](http://www.ipzs.it/AmministrazioneTrasparente/Altri%20contenuti%20Corruzione).

Tanto premesso il Concessionario, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, si impegna a:

1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice e nel P.T.P.C. ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D. lgs. n. 231/2001;

2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. a violare i principi del Codice e del P.T.P.C. o a tenere una condotta non conforme al Modello.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Concessionario costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SpA

IL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice civile, il Concessionario dichiara espressamente di approvare tutte le clausole sopra riportate, ed in particolare quelle agli articoli: 4 (Tariffe); 5 (Modalità di raccolta e trasmissione degli avvisi in via telematica); 9 (Responsabilità per gli avvisi presentati); 11 (Fideiussione); 12 (Divieto di cessione del credito o del Contratto); 13 (Inadempienze); 14 (Clausola risolutiva espressa ai sensi della l. 136/2010); 15 (Controversie); 17 (Codice etico e prevenzione della corruzione)

IL CONCESSIONARIO

MODULO DI ADESIONE

Spett. le
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
Via Salaria, 691
00138 Roma

..... , li

OGGETTO: Proposta di contratto di concessione per la raccolta di inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Con riferimento alla proposta in oggetto, formulata da codesto Istituto con nota n. , data , il/la sottoscritto/a dichiara espressamente di accettarla e a tale scopo elegge a domicilio gli indirizzi sotto indicati ai fini delle comunicazioni di valenza contrattuale:

RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO	
LOCALITA'	
PROVINCIA	
REGIONE	
SEDE LEGALE (se diverso)	
CODICE FISCALE	
P.IVA	
TELEFONO	
FAX	
E-MAIL	

L'esercizio delle attività in concessione sarà disciplinato, oltre che dalla legge, dalle seguenti condizioni generali, nelle quali le parti, per brevità, vengono rispettivamente nominate: Istituto e Concessionario.

Il sottoscritto dichiara altresì di optare per la **modalità di pagamento** indicata nella casella corrispondente: (barrare l'opzione prescelta)

- pagamento anticipato
- pagamento a 30 gg data fattura fine mese con Ri.Ba. previa prestazione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 11.

IL CONCESSIONARIO